



COMUNE DI CASCIANA TERME LARI
Provincia di Pisa

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 8 del 31/01/2017

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – APPROVAZIONE DELLE TARIFE PER L'ANNO 2017

L'anno duemiladiciassette, addì trentuno del mese di gennaio alle ore 21:30, nella Sala consiliare, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco Mirko Terreni il Consiglio Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott.ssa Daniela Di Pietro.

Intervengono i Signori:

Cognome e nome	Qualifica	Presenti
TERRENI MIRKO	Sindaco	SI
CARTACCI MATTEO	Consigliere	SI
CESTARI SIMONA	Consigliere	SI
CITI MATTIA	Consigliere	SI
COPPINI PAOLO	Consigliere	SI
PASQUALETTI MARCO	Consigliere	SI
DICIOTTI VERONICA	Consigliere	SI
VUODO ALESSANDRO	Consigliere	SI
CECCOTTI MAURO	Consigliere	SI
BERTI JESSICA	Consigliere	SI
CINI AGNESE	Consigliere	SI
BALDINI GIOVANNI	Consigliere	SI
BALLATORI ERICA	Consigliere	SI
FRACASSI LUCA	Consigliere	SI
PASSERAI SILVIA	Consigliere	SI
SALVETTI RICCARDO	Consigliere	SI
BOSCO MARIANNA	Consigliere	SI

PRESENTI: 17

ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento di cui all'oggetto :

Risulta altresì:

CICCARE' CHIARA

Assessore non Consigliere

Pres.

X

Ass.

Il Sindaco, dato atto che al precedente punto n. 2 dell'ordine del giorno del Consiglio Comunale odierno è stata effettuata una discussione congiunta dei punti relativi al bilancio, verbalizzata sinteticamente nella deliberazione n. 2 del 31.01.2017, non essendoci ulteriori richieste di intervento pone il presente punto in votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati

- Part. 1, comma 639, della legge 147/2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TASI, anche della TARI, la Tassa sui Rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- Part.1, comma 704 della legge 147/2013, che ha abrogato la TARES;

Ricordato che:

- Part. 52 del d.lgs. 446/1997, attribuisce ai comuni la potestà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- Part. 1, comma 702 della citata Legge 147/2013, stabilisce che resta ferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui al citato art. 52 del citato d.lgs. 446/1997 anche per la nuova IUC, con le sue componenti IMU, TASI e TARI;

Considerato che ai sensi dell'articolo 1 comma 682 della legge 147/2013 il Comune disciplina con proprio regolamento l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro la TARI, e in particolare:

- i criteri di determinazioni delle tariffe;
- la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- la disciplina delle eventuali riduzioni ed agevolazioni che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

Ricordato che il comma 683 dell'articolo 1 della citata legge 147/2013 stabilisce che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della Tari in conformità al piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Richiamato

- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell'art. 14, comma 9, del D.L. 201/2011, per la determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti;
- il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

Tenuto conto che le tariffe della TARI

- devono garantire, ai sensi del comma 654 dell'articolo 1 della legge 147/2013 la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del d.lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali;
- sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui

rifiuti (TARI);

- sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione;

Ricordato che dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti deve essere sottratto il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del d.l. 248/2007;

Preso atto che ai sensi del comma 652 dell'articolo 1 della legge 147/2013, il Comune, in alternativa ai criteri di cui sopra e nel rispetto del principio di "chi inquina paga", sancito dall'art.14 della direttiva Europea n. 2008/98/CE relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo dei servizi sui rifiuti;

Ricordato che la Legge di stabilità 2017 (legge 232/2016) all'art. 1, comma 42 ha prorogato di un anno il blocco agli aumenti delle imposte locali, modificando il comma 26 dell'art. 1 della legge 208/2015 stabilendo per gli anni 2016 e 2017 la sospensione dell'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli applicabili per l'anno 2015, ad esclusione della Tari;

Esaminato il Piano Economico Finanziario 2017 approvato con deliberazione approvata in data odierna;

Ritenuto necessario, al fine di assicurare un gettito della Tassa pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, approvare le tariffe della Tassa Rifiuti nella misura risultante dall'allegato prospetto (ALL. A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, determinate in applicazione del criterio stabilito dal d.p.r. 158/1999, commisurando la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie,

Dato atto che, ai sensi del comma 666, art.1, della legge 147/2013, è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale (TEFA) di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992, pari al 5%;

Richiamato il comma 688, articolo 1 della legge 147/2013, ai sensi del quale il Comune deve stabilire le scadenze di pagamento TARI prevedendo almeno due rate;

Rilevata la necessità di prevedere che per l'anno 2017 il pagamento della tassa sui rifiuti sia effettuato in 5 rate con le seguenti scadenze:

- 31 Maggio 2017
- 15 luglio 2017;
- 15 settembre 2017;
- 31 ottobre 2017;
- 30 novembre 2017;

Ritenuto inoltre necessario prevedere che i contribuenti possano presentare istanza per l'ottenimento delle agevolazioni di cui agli artt. 13-14 del Regolamento (TARI) entro il 15 Marzo 2017;

Richiamato l'art. 1 comma 169 della legge 296/2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione;

Richiamato

- lo Statuto Comunale;
- il d.lgs. 267/2000;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi, sulla presente deliberazione, dalla Responsabile del Servizio Affari Generali Dott.ssa Federica Caponi, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/2000, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Con la seguente votazione, espressa in forma palese per alzata di mano

Favorevoli	n. 12
Contrari	n. 5 (Erica Ballatori, Luca Fracassi, Silvia Passerai, Riccardo Salvetti, Marianna Bosco)
Astenuti	n. 0
Consiglieri presenti	n. 17
Consiglieri votanti	n. 17

DELIBERA

1. Di approvare per l'anno 2017 le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013, indicate nell'allegato alla presente deliberazione (ALL. A) che ne costituisce parte integrale e sostanziale;
2. Di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano economico finanziario, tenuto conto altresì degli oneri derivanti dalle riduzioni/esenzioni previste nel vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 147/2013;
3. Di dare atto che per le utenze soggette a tariffa giornaliera, la misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo rapportata a giorno;
4. Di dare atto inoltre che ai sensi dell'art. 1, comma 666, della legge 147/2013, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA), di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/92, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo, nella misura percentuale del 5%;
5. Di stabilire che per l'anno 2017 il pagamento della tassa sui rifiuti sia effettuato in 5 rate con le seguenti scadenze:
 - 31 Maggio 2017;
 - 15 luglio 2017;
 - 15 settembre 2017;
 - 31 ottobre 2017;
 - 30 novembre 2017;
6. Di stabilire il termine del 15 Marzo 2017 per la presentazione da parte dei contribuenti dell'istanza per l'ottenimento delle agevolazioni di cui agli artt. 13-14 del Regolamento (TARI);
7. Di predisporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune, e

la sua trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze – nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente per l'inserimento nell'apposita sezione del Portale per il federalismo fiscale;

8. Di prendere atto che il Responsabile del tributo è il Responsabile del Servizio Affari Generali, Dott.sa Federica Caponi, competente a porre in essere tutti gli atti connessi e conseguenti all'approvazione del presente atto;
9. Di dare atto che, salvo specifiche disposizioni normative speciali, contro il presente atto può essere proposto ricorso al TAR Toscana nel termine di decadenza di sessanta giorni, può essere, altresì proposto Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di centoventi giorni.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione, espressa in forma palese per alzata di mano

Favorevoli	n. 12
Contrari	n. 5 (Erica Ballatori, Luca Fracassi, Silvia Passerai, Riccardo Salvetti, Marianna Bosco)
Astenuti	n. 0
Consiglieri presenti	n. 17
Consiglieri votanti	n. 17

D E L I B E R A

Di dichiarare, stante l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Mirko Terreni /
ArubaPEC S.p.A.

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Daniela Di Pietro /
ArubaPEC S.p.A.